

La deontologia deve informare l'operato ed il vivere dell'avvocato, anche oltre l'ambito di esercizio della professione forense.

Essa non è costituita solo dalle disposizioni positive contenute nel codice deontologico forense, ma anche da tutti quei canoni comportamentali non scritti che tuttavia devono essere avvertiti come regole di condotta inderogabili, in quanto poste a tutela sia del decoro del singolo, sia del prestigio della avvocatura.

Il codice deontologico, infatti, così come il codice etico dell'avvocato europeo, ci assegna una funzione di controllo della giurisdizione che è effettiva e non formale, se si pensa al riconoscimento costituzionale del diritto di difesa.

È allora evidente che intanto possiamo pretendere di esercitare il controllo sulla conformità a legge dall'esercizio della giurisdizione, in quanto osserviamo i canoni generali per il corretto ministero forense.

Per altro verso, la correttezza deontologica mette l'avvocato al riparo degli attacchi che la sua funzione, sempre più spesso, subisce.

Il programma dell'osservatorio è dunque quello di favorire la consapevolezza individuale e collettiva circa l'alta funzione sociale dell'avvocato, diffondendo la conoscenza dei canoni generali di deontologia e della loro interpretazione corretta.

Da ormai molti anni, si discute sulla necessità o meno di inserire, in Costituzione, la figura dell'Avvocato.

Nel processo accusatorio, orientato alla tendenziale parità tra le parti, l'espresso riconoscimento costituzionale (art. 107) delle garanzie riservate al Pubblico Ministero potrebbe, secondo alcuni, far apparire il ruolo del difensore come un *minus* rispetto a quello della propria controparte naturale, se non assistito dalle medesime, espresse, tutele.

Si tratta, a ben vedere, di un problema solo in apparenza sostanziale, se solo si pone mente - trascendendo dalla stantia contrapposizione di ruoli in un processo che non sarà mai, realmente, "di parti" (per questioni culturali che, magari, saranno oggetto di un altro scritto) - alla funzione che la toga forense è chiamata ad esercitare.

Più (molto più) dell'accusa, infatti, la Carta Costituzionale illustra e tutela il diritto di difesa, che trova consacrazione di incoercibilità nell'art. 24 ed ampia descrizione nell'art. 111. Principi condivisi, a livello convenzionale, dall'art. 6 della Carta EDU.

All'avvocato, che tutela il diritto di difesa, è già, dunque, riconosciuta la garanzia costituzionale della funzione, con espresso riferimento anche alla posizione di parità rispetto al Pubblico Ministero, in un *adversary trial* da celebrare davanti ad un Giudice terzo ed imparziale.

Che la parità e la terzietà si declinino in modo, anche significativamente, diverso in base al contesto territoriale di riferimento è un fatto esclusivamente culturale e, quindi umano (anche su tale aspetto, magari un giorno si potrà scrivere).

Così come è un fatto culturale, e quindi umano, che gli avvocati non abbiano sempre (e, comunque, quasi mai in maniera piena) consapevolezza della natura costituzionale della funzione difensiva, limitandosi ad esercitare la professione forense con accenti esclusivamente “privatistici” di affermazione personale.

Eppure, basterebbe soffermarsi a leggere il codice deontologico forense che non contiene solo labili e desueti laccioli - incapaci da tempo di tenere a freno le mani più rapaci - ma dettano “canoni”, soprattutto quelli generali, al cui rispetto è connessa quella residua credibilità sociale della toga forense, che un tempo faceva degli avvocati il fermo punto di riferimento della società, ed oggi, nella migliore delle ipotesi, ne fa dei sodali dei propri clienti, in una visione manichea della giustizia, che pretende una distinzione netta tra buoni e cattivi.

Lontani sono i tempi degli Avvocati che venivano considerati promotori dei diritti, che si schieravano, anche a costo della vita, contro le ingiustizie dei regimi, che facevano sentire la loro voce critica al potere, che contribuivano da protagonisti al procedimento legislativo, che promuovevano la cultura, che dispensavano il sapere.

Che erano rispettati da tutti, anche e soprattutto nelle aule di giustizia.

Quei tempi sono lontani, esattamente in proporzione alla distanza che, consapevolmente, le toghe hanno preso dal proprio passato e dai principi che un tempo hanno governato il loro agire.

Anche se quei principi sono ancora vigenti.

Il primo canone del codice deontologico forense, ad esempio, recita che l'avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Al comma 2, prevede che l'avvocato, nell'esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell'Ordinamento dell'Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell'interesse della parte assistita.

È la nostra legge disciplinare, dunque, che ci riconosce (e sanziona chi non lo percepisce) una funzione di controllo dell'amministrazione del potere giudiziario e dell'esercizio del potere legislativo, che ci investe del ruolo di custodi della legalità e dei suoi corollari.

Attraverso il giudizio, nel quale dobbiamo assicurare la conformità alle regole processuali e l'applicazione di leggi che siano conformi alle norme sovraordinati ed ai principi fondamentali dell'ordinamento.

Una funzione alla quale non possiamo assolvere, senza il rispetto degli altri canoni generali (probità, dignità, indipendenza, decoro, diligenza, fedeltà, competenza), perché non si può pensare di espletare un compito tanto alto quale è quello di controllo del potere pubblico, con le "macchie sulla toga" (espressione coniata da Genuzio Bentini, per il titolo di un proprio libro del 1927).

Se l'avvocato vuole essere davvero considerato alla pari del Pubblico Ministero, allora, non è più sufficiente che si lamenti del contrario, ma deve porsi nelle condizioni di essere riconosciuto come interlocutore autorevole, che concorra alla corretta amministrazione della Giustizia con una voce, anche critica, ma sempre leale, colta, preparata, indipendente (dai propri clienti e dai magistrati).

Come ricorda il codice deontologico forense (art. 1, comma 3) le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Tutti aspetti indispensabili alla promozione della nostra amata professione, che resta l'unico filtro tra la giurisdizione ed i cittadini.

*Fabrizio Costarella*

(Già Vicepresidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro)